



COMUNE DI ROTZO
PROVINCIA DI VICENZA

N. 22 reg.

N. 9550 prot.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

I[^] Convocazione - Sessione ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.

Il giorno: 27 LUGLIO 2015 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 21/07/2015 N. 2215

fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del

Sig. **SPAGNOLO LUCIO - Sindaco pro tempore** e la partecipazione

del Segretario Comunale **Lavedini dr. Giuseppe**

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Spagnolo Lucio	X		6. Sacco Comis dell'Oste Aldo	X	
2. Pretto Massimiliano	X		7. Caldognetto Luciano	X	
3. Marangoni Sergio	X		8. Iuliani Michele Arcangelo		G
4. Dal Pozzo Giorgio	X		9. Sartori Massimiliano	X	
5. Pellizzari Aldo		G	10. Slaviero Costantino	X	

Presenti N. 8 Assenti N. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

*Il Sindaco spiega le aliquote esistenti e i limiti imposti dalla legge.
Non ci sono differenze rispetto all'anno scorso.
Sono previste due rate corrispondenti all'IMU.*

Non ci sono interventi, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO dell'art.1 della succitata legge di stabilità nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 ed in particolare:

- i commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

- i commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 15 %;

- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 8 del Regolamento di istituzione e applicazione della TASI prevede che il Consiglio Comunale annualmente determina le aliquote della TASI per l'anno di riferimento e, contestualmente, determina in maniera analitica i costi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI;

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina

dell'imposta unica comunale IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.09.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, della componente IMU – PARTE QUARTA del Regolamento IUC;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014 con la quale sono state determinate, relativamente all'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo:

- 2,0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze;
- 1,1 per mille su altri fabbricati;
- 0,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali;
- 0,0 per mille sui terreni agricoli e sulle aree edificabili;

e che quindi in tal modo risulta rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

TENUTO CONTO del gettito TASI nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, di confermare per l'anno 2015, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" già deliberata nel corso dell'anno 2014, in vigore dal 01.01.2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014;

RITENUTO necessario, vista la normativa di riferimento, di unificare le date di scadenza per il versamento della TASI con le date di scadenza per il versamento dell'IMU, fissandole pertanto al 16 giugno 2015 e al 16 dicembre 2015;

VISTA la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.04.2014, esecutiva, con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale - IUC la Dr.ssa Sartori Federica Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000, espressi sulla delibera;

Con voti favorevoli 6 espressi per alzata di mano e due astenuti (Slaviero, Sartori)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare e confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI già determinate per l'anno 2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014;
 - **ALIQUOTA 2,0 per mille su abitazione principale e relative pertinenze;** (aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille – aliquota IMU applicata 4,0 per mille - somma IMU + TASI pari al 6,0 per mille e, pertanto uguale ad aliquota massima IMU del 6 per mille);
 - **ALIQUOTA 1,1 per mille su altri fabbricati** (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,1 per mille – aliquota IMU applicata 9,5 per mille - somma IMU + TASI pari al 10,6 per mille);
 - **ALIQUOTA 0,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali** (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,0 per mille – aliquota IMU applicata 9,5 per mille - somma IMU + TASI pari al 9,5 per mille);

- **ALIQUOTA 0,0 per mille sui terreni agricoli e sulle aree edificabili** (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,0 per mille – aliquota IMU applicata 9,5 per mille - somma IMU + TASI pari al 9,5 per mille);
- 3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4. di non determinare alcuna detrazione per l'abitazione principale nonché per gli immobili assimilati alla stessa;
- 5. di stabilire, nel caso di immobili locati, la seguente percentuale di ripartizione della TASI: 30% inquilino – 70% proprietario;
- 6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 7. di determinare, per i motivi citati in premessa, le date di scadenza delle rate per l'anno 2015 per il versamento della TASI, così come segue:
 - 1^ rata 16 giugno 2015
 - 2^ rata 16 dicembre 2015
- 8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- 9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con il seguente esito: voti favorevoli 6, astenuti 2 (Slaviero, Sartori).

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile.

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. G.: Bazzan dr.ssa Caterina

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. G.: Sartori dr.ssa Federica

IL PRESIDENTE

F.to: *Spagnolo Lucio*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: *Dr. Lavedini Giuseppe*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.
ROTZO, Li 24 AGO, 2015

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to: *Dr.ssa Sartori Federica*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
ROTZO, Li 24 AGO, 2015



IL DIPENDENTE ADDETTO

[Handwritten signature]

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24 AGO, 2015

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Sartori Federica

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27 LUG, 2015:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Sartori Federica